

# Economy

• [NEWS](#)

## Patto di famiglia a garanzia del passaggio generazionale in azienda


Il tema del "dopo" nelle imprese familiari è quanto mai d'attualità: il 54% è guidato da imprenditori con più di 60 anni e il 28% con più di 70 anni

21 MAGGIO 2021



DI [AVV. ROBERTO PADOVA\\*](#)

[NEWS](#)



L'Italia ha una consolidata tradizione di grandi imprese familiari che hanno reso il made in Italy apprezzato in tutto il mondo, basti pensare alla moda, all'oreficeria o al settore alimentare. Ma il tessuto produttivo italiano è costituito principalmente da piccole e medie imprese.

In Italia la maggior parte delle imprese familiari è guidata da imprenditori ultrasessantenni. Nel 23% dei casi il leader ha più di 70 anni. Questa particolare longevità in azienda degli imprenditori incide negativamente sulla longevità della loro impresa: solo il 30% delle imprese familiari sopravvive al fondatore e non più del 13% arriva alla terza generazione (dati Bocconi Knowledge)

La conduzione familiare di tali aziende si traduce nel rispetto della tradizione e spesso è caratterizzata dalla persistente identificazione del marchio con la famiglia stessa. Tali elementi ingenerano fiducia in clienti, fornitori e investitori e costituiscono i punti di forza di tali aziende. Tuttavia tali elementi possono divenire al tempo stesso l'anello debole nella catena del passaggio generazionale.

Gli imprenditori al vertice di imprese familiari - per il timore di abdicare al controllo dell'azienda ed anche per un approccio culturale assai diffuso - spesso rinviando la programmazione del trasferimento alla futura generazione, esponendo l'impresa al rischio di sopravvivenza e della sua cessione al di fuori della famiglia. La mancata previsione di un passaggio generazionale comporta di frequente liti successorie a cui l'impresa familiare non sopravvive, o da cui ne esce disgregata.

Il nostro ordinamento offre numerosi strumenti che, combinati tra loro, permettono di approntare una soluzione confezionata idonea a soddisfare le specifiche esigenze della singola impresa.

Il patto di famiglia, introdotto nel nostro sistema nel 2006, è un mezzo idoneo - sebbene perfezionabile - al trasferimento del timone dell'impresa familiare, specialmente ove abbinato all'utilizzo di strumenti societari (modifiche statutarie, attribuzione di diritti particolari ai singoli soci) e istituti civilistici (riserva di usufrutto, condizione di reversibilità, condizione risolutiva per malagestio, se del caso integrate da disposizioni testamentarie).

Con il patto di famiglia - redatto per atto Pubblico al quale devono partecipare tutti coloro che sarebbero legittimari del disponente - si realizza una sorta di "successione anticipata" per cui il bene produttivo che ne è oggetto non entrerà a far parte della comunione ereditaria alla morte del disponente. Con il patto di

famiglia il disponente è in grado di individuare anticipatamente tra i suoi discendenti il soggetto che ritiene maggiormente idoneo a proseguire la gestione in continuità dell'impresa dopo di lui.

Tale scelta tuttavia non deve essere intesa necessariamente come una immediata rinuncia al governo dell'impresa, essendo ammissibile configurare il patto in modo tale che il disponente mantenga per sé la effettiva guida dell'impresa o la ceda con gradualità e secondo fasi successive. Con il patto verranno assegnati al discendente prescelto l'azienda o le partecipazioni societarie, mentre gli altri legittimari non assegnatari (solitamente il coniuge e gli altri figli) saranno liquidati dall'assegnatario (salvo rinuncia) con il pagamento di una somma equivalente al valore delle loro quote di legittima calcolate (auspicabilmente in base ad una perizia di stima) in relazione dell'oggetto del patto. La stabilità futura dell'assetto di interessi attuato con il patto di famiglia è garantita considerando che quanto ricevuto dai contraenti non sarà soggetto all'azione di riduzione e collazione ereditaria, una volta aperta la successione del disponente.

Tale strumento quindi consente al disponente di anticipare parte della propria successione mentre è ancora in vita, avendo in tal guisa l'opportunità di valutare gli effetti della scelta effettuata e, se del caso anche correggerli, essendo ammissibile prevedere contrattualmente il recesso dal patto di famiglia.

Si è recentemente riaperto il dibattito politico sull'inasprimento della tassa su successioni e donazioni.

In merito va menzionato un attuale non trascurabile beneficio del patto di famiglia: al patto, ove ricorrano particolari requisiti (detenzione per almeno 5 anni dell'azienda o delle partecipazioni di controllo della stessa), è riservato il beneficio della esenzione da imposta di successione/donazione (art. 3, comma 4-ter, d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346).

\*Partner **Pirola Pennuto Zei & Associati**